

Provincia di Terra di Lavoro " Circondario di Sora

Mandamento di Alvito Comuni di Sodenate Val di Comino

Regolamento per l'esazione della tassa di occupazione di
spazi ed aree pubbliche

Art. 1 A partire dal 1° gennaio 1901 è stabilita a favore del Comune di Sandonato Val di Comino una tassa di posteggio, in forza della quale chiunque voglia occupare nelle località indicate nell'annessa tariffa il suolo pubblico con orecchie, banchi, stendi, banchi ecc per la vendita di derrate, ortaggi, frutta e merci di qualunque specie, dovrà corrispondere al Comune o chi per esso, per il banco o posto che vi sarà, un diritto ragguagliato al numero dei metri quadrati occupati ed all'importanza della posizione.

Art. 2 Di contribuenti il diritto di piazza sarà per messo, per via di transazione, pagare per ogni giorno di occupazione, giusta la seguente tariffa:

0,30	a. Per ogni ettolitro di derrate escluse quelle indicate all'art. 3	0,10	30
	b. Per ogni cesto ^{0,30} di ortaggi, frutta, uova e formaggio ^{0,50}	0,05	30
0,20	c. Per ogni involto di tela o panno del diametro di centimetri 40	0,05	30
0,80	d. Per ogni salma di ortaggi e frutta	0,10	80
0,50	e. Per ogni sporta di pesci	0,10	50
per ogni tipo 0,10	f. Per ogni fascio di cuoio tagliato che non contenga più di 15 botti	0,10	30
0,50	g. Per ogni barile bigonno, tino cato ecc sino al diametro di centimetri 40	0,02	50
	h. Per ogni cesto, stia, astone ecc sino al diametro di centimetri 40	0,02	50
per ogni paio 0,70	i. Per ogni paio di polli	0,05	20

Per tutti

l. Per ogni gallinaccio	0 05	30	0,30
m. Per ogni porchetto, agnello o capretto	0 10	30	0,30
n. Per ogni merciaio a posto fisso <small>al mo.</small>	0 25	50	
o. Per ogni carro di qualunque specie di merci o ortoglia <small>per la vendita di frutta</small>	0 25	2.00	5,00

Art. 3. Vanno provvisoriamente esenti da tassa di po-
steggio il grano, granone, segala, avena, orzo, mi-
glior pastate, come pure la legna da ardere e gli
animali in genere ad eccezione di quelli sopra
enumerati.

ammollato
del: 19/12/920

Art. 4. Il sum dritto è dovuto per quella merce che
viene venduta direttamente al domicilio del ven-
ditore, senza che venga esposta precedentemen-
te in piazza.

Non pure nessuna tassa è dovuta dal vendi-
tore ambulante ancorché si serva di vettura
o carrettino a mano, purché non faccia del-
le tasse arbitrarie e ingiustificate.

Art. 5. È data facoltà ai merciaia a posto fisso di fa-
re abbonamenti per un tempo non maggiore
di uno anno.

Art. 6. Chiunque latitai voglia condurre i suoi ani-
mali in giro per il paese allo scopo di vender-
li, è obbligato a pagare una tassa unica ob-
bligatoria di tassa annua per ogni capra e di
cassidini cinquanta per ogni mucca.

ammollato
del: 19/12/920
70 copie

Art. 7 Insuper quistioni sul senso e sull'applicazio-
ne del regolamento e della tariffa, i contribuenti
si dovranno pagare i debiti loro richiesti dall'Uf-
ficio, oppure prestare adeguata cauzione, salvo
le loro ragioni che potranno esponee tanto in
 sede amministrativa che giudiziaria.

I denuncii per i reclami non potranno es-
sere prodotti oltre il mese dalla data del respon-
so o cauzione.

Art. 8 Per l'accertamento delle semplici contravve-
zioni al presente regolamento bastera, salvo
a prova contraria, la deposizione afferen-
te con giuramento nelle rispettive ore di
nonzi al Sindaco, di uno degli agenti municipi
pali o della pubblica forza contemplati nel
codice di procedura penale.

Art. 9 L'accettazione delle obbligazioni a transazioni
delle cause contravvenzionali non puo' esser
fatta che dal Sindaco.

Il procedimento relativo sara' regolato a nor-
ma degli articoli 202 e 203 delle vigenti
Legge Com.^e e Prov.^e

Art. 10 Forme materia di contravvenzione al pre-
sente regolamento s'intendera' solennemente
dal pagamento della dassa dovuta, come pure

il denunciare una quantità di merce o un numero di animali esposti in vendita minore del vero.

Art. 11. Gli oggetti della contravvenzione possono essere sequestrati a garanzia dei dritti, delle spese e delle spese del processo.

Art. 12. Ogni azione relativa sarà prescritta nel termine di sei mesi e l'importo netto delle ammende e trascurazioni spetterà per una metà all'Erario e per l'altra metà agli agenti scopritori.

Art. 13. Il Sindaco o chi per esso notificherà al pubblico l'ufficio di ispezione e l'orario che si dovrà osservare.

Nell'interno dell'ufficio dovrà costantemente tenere esposto il regolamento e la relativa tariffa.

Tariffa delle tasse di occupazione

Siti pubblici occupabili		Tassa giornaliera per ogni metro quadrato	
<i>In Sandonato</i>			
1.	Piazza di S. Matteo	}	0 20
2.	Piazza Capolavalle		
3.	Piazza della Chiesa Maggiore		
4.	Piazza di S. Donato		
5.	Strada Vinziata		
6.	In tutte le altre località	0	15
<i>In Gallinaro</i>			
1.	Piazza	}	0 20
2.	Strada Colle S. Giovanni		
3.	Strada lignale sino al cancello della chiesa di S. Gerardo		
4.	Nelle altre località	0	15

Sandonato Val di Lomino 15 Settembre 1908

La Giunta Municipale

Il Segretario Comunale

Il soprascritto Regolamento è stato oggi adottato
dal Consiglio Comunale.

Comune di Cal di Lomino 18 Settembre 1900

Il Presidente

Il Consigliere Cruziano

Il Segretario